



Gas e acqua - FEDERUTILITY/ANFIDA

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

01/08/2016	30/06/2020	1,2% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,1%; 6,91% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
Dipendenti con più di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995							
01/08/2016	30/06/2020	1,2% ⁴	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR
Dipendenti con meno di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995							
01/07/2020	ad oggi	1,2% ^{4,5}	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2,1%; 6,91% ^{2,3}	retribuzione utile al calcolo del TFR
Dipendenti con più di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995							
01/07/2020	ad oggi	1,2% ^{4,5}	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,6%; 6,91% ³	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

² Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando, pari al 6,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR per gli iscritti all'INPS, e al 7,41% per gli iscritti all'INPDAP.

³ Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

⁴ Dopo 9 mesi dalla chiusura del Fondo Gas è prevista una contribuzione aggiuntiva di 8 euro pro-capite su parametro 161 sull'imponibile mensile.

⁵ CCNL 07/11/2019. "A decorrere dall'1/7/2020 la quota destinata ai finanziamenti del welfare contrattuale di settore è incrementata di un importo ulteriore pari a 5,00€ per ogni mensilità imponibile.

Opzioni quota lavoratore

PEGASO

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo agli iscritti è riconosciuta la facoltà di versare contributi volontari aggiuntivi alla contribuzione ordinaria prevista dagli accordi collettivi.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalle fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PEGASO

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti/e i/le lavoratori/lavoratrici dipendenti non in prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 01/03/2002

La retribuzione annua per il calcolo del trattamento di fine rapporto comprende esclusivamente le seguenti voci:

- retribuzione base mensile;
- ex-indennità di contingenza;
- E.D.R. ex Protocollo Governo – Parti Sociali 31.7.92;
- aumenti periodici di anzianità;

- superminimi, ed altri assegni ad personam;
- mensilità aggiuntive;
- indennità sostitutiva della mensa, anche per le mense in natura;
- indennità funzione quadri;
- compensi per festività cadenti nel giorno di riposo settimanale;
- indennità per mancato preavviso;
- assegni ad personam sostitutivi di voci retributive soppresse in precedenza utili ai fini del calcolo del T.F.R. in forza dei CCNL di provenienza.

Per le aziende associate alla FEDERGASACQUA è fatta salva l'esclusione della tredicesima mensilità dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del T.F.R., con decorrenza dal 01/07/2003.

Per le aziende del comparto ANFIDA viene esclusa la tredicesima mensilità dalla base di calcolo (a partire dal 01/07/2003)

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

- Lo Statuto di PEGASO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa il contributo a carico dell'impresa e del/la lavoratore/lavoratrice è rapportato all'eventuale retribuzione percepita dal/la lavoratore/lavoratrice a carico del datore di lavoro.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DEL SETTORE GAS E ACQUA – FEDERUTILITY/ANFIDA

Indice

07/11/2019 CCNL Ipotesi di accordo
14/01/2014 CCNL Ipotesi di accordo
10/02/2011 CCNL Accordo di rinnovo
06/06/2007 Accordo previdenza complementare
09/03/2007 CCNL Accordo di rinnovo
29/05/2003 Accordo aziende associate ad A.N.F.I.D.A.
01/03/2002 CCNL Accordo di rinnovo "Contratto unico di settore gas-acqua"
30/06/1999 PEGASO Accordo
27/05/1998 PEGASO Accordo nazionale intercategoriale
18/07/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
17/11/1995 CCNL Testo definitivo Allegato Statuto PREMUNGAS

07/11/2019

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 7/11/2019, tra UTILITALIA, ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, IGAS e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL, è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro di rinnovo del CCNL del Settore Gas-Acqua 18/5/2017, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola non modificata dal presente accordo.

Il presente contratto decorre dall' 1/1/2019 ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2021.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale, le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di scioglimento della riserva delle Parti stipulanti.

A tal fine le Parti si impegnano a sciogliere la riserva entro il mese corrente.

PARTE ECONOMICA

Premessa

Il CCNL individua il trattamento economico complessivo (TEC) che è costituito da:

- a) trattamento economico minimo (TEM)
- b) trattamenti economici riconosciuti dai CCNL comuni a tutti i lavoratori del settore in materia di Welfare (Previdenza complementare e Assistenza sanitaria integrativa di cui all'art. 50, copertura assicurativa contro la premorienza e l'invalidità permanente da malattia) e di Produttività
- c) altri trattamenti demandati dal CCNL alla contrattazione aziendale, di cui all'art. 4, lett. b) del CCNL

1. Incremento retributivo complessivo {TEC}

[...]

b) Welfare

A decorrere dall' 1/7/2020 la quota destinata al finanziamento del welfare contrattuale di settore è incrementata di un importo ulteriore pari a 5,00 euro per ogni mensilità imponibile.

La ripartizione della suddetta quota tra l'incremento della contribuzione a carico azienda in favore dei lavoratori iscritti ai Fondi di Previdenza complementare negoziali di settore ed il finanziamento di altri istituti di welfare contrattuale, anche di nuova istituzione, sarà oggetto di accordo tra le Parti, anche a livello di singola associazione, entro il 30/6/2020.

14/01/2014

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 14/1/2014, tra ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS CONFINDUSTRIA ENERGIA, FEDERESTRATTIVA, FEDERUTILITY e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL, è stato stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro di rinnovo del CCNL del Settore Gas-Acqua 10/2/2011, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola non modificata dal presente accordo .

Il presente contratto decorre dall' 1/1/2013 ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2015.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale , le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto .

Previdenza e assistenza

Si confermano l'impegno delle Parti a perseguire la chiusura del fondo gas ; si conferma altresì quanto previsto nell'accordo Anigas , Assogas e Federestrattiva e nel protocollo sulla previdenza complementare Anfida e Federlility, entrambi sottoscritti contestualmente alla data del rinnovo contrattuale del 10/2/2011.

Qualora non si pervenisse alla soppressione del fondo gas , le Parti si impegnano ad individuare , entro il secondo semestre 2015, soluzioni in ordine alla contribuzione verso i fondi di previdenza complementare di riferimento del settore.

Le aziende confermano l'impegno a sensibilizzare i lavoratori ed in particolare i neoassunti sulla opportunità di aderire ai fondi di previdenza complementare e a quello di assistenza sanitaria integrativa .

10/02/2011

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 10/2/2011, tra ANFIDA, ASSOGAS, ANIGAS/CONFINDUSTRIA ENERGIA, FEDERESTRATTIVA e FEDERUTILITY e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILCEM-UIL, assistite dalle segreterie regionali e territoriali , è stato stipulato il seguente accordo per il rinnovo del CCNL unico del settore gas -acqua 9/3/2007, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola non modificata dal presente accordo .

Il presente contratto decorre dall' 1/1/2010 ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2012.

Fatte salve le diverse decorrenze eventualmente previste nel relativo articolo contrattuale , le Parti si danno atto che le modifiche apportate ai singoli istituti contrattuali nonché gli istituti di nuova regolamentazione decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto .

Previdenza complementare

Le parti stipulanti confermano la volontà di sviluppare ai termini della legislazione vigente in materia le forme negoziali di previdenza complementare .

Si danno pertanto atto, con riguardo alla eventuale compresenza di Fondi negoziali e Fondo Gas (fondo obbligatorio di previdenza integrativa), che non si verificheranno sommatorie né integrazioni dei relativi obblighi contributivi a carico delle aziende .

Federutility e Anfida e le OO.SS. stipulanti confermano che restano salve per i dipendenti delle aziende alle stesse associate le discipline derivanti dalla precedente contrattazione nazionale , con particolare riferimento al Fondo Pensione Complementare Pegaso .

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti legislativi di soppressione del Fondo Gas , con riferimento ai soli dipendenti delle aziende associate a Federutility che dovessero essere obbligati all 'iscrizione a tale Fondo anche in quanto aggiudicatane della gestione del servizio a seguito di gara , Federutility e le OO.SS. stipulanti convengono, in deroga a quanto previsto nel comma precedente , che la contribuzione a carico dell'azienda in favore del Fondo Pensione Complementare Pegaso è sospesa fino a concorrenza dell 'onere contributivo previsto per il Fondo Gas .

Federutility, ANFIDA e le OO.SS. convengono che, con decorrenza 1/10/2012 o comunque nove mesi dopo la chiusura del Fondo Gas se successiva al 31/12/2011, la contribuzione al Fondo Pegaso sarà incrementata di Euro 8,00 pro-capite su parametro 161 sull'imponibile mensile .

Accordo in tema di Fondo di Previdenza per il personale dipendente dalle Aziende Private del Gas

Dichiarazione Anigas/Confindustria Energia

Premesso che:

- la legislazione vigente in materia di previdenza obbligatoria prevede il superamento , anche per le gestioni sostitutive dell'INPS, del criterio "retributivo" di determinazione della pensione e la sua sostituzione con il criterio

"contributivo" che valorizza la contribuzione dell'individuo nell'arco della complessiva durata del rapporto di lavoro;

- la legislazione in materia di fondi di previdenza complementare prevede, a sua volta, che i fondi di categoria possano essere istituiti esclusivamente in regime di contribuzione definita, per cui non sono conformi al modello legislativo i fondi che assicurano una prestazione commisurata al livello del reddito raggiunto al momento del pensionamento ovvero con riferimento a quello del trattamento pensionistico obbligatorio;

- il fondo gas non è coerente con le disposizioni legislative vigenti, sia per il criterio di determinazione delle prestazioni sia per il regime del finanziamento a ripartizione;

- il calcolo delle pensioni con il sistema misto o solo contributivo determinerà inevitabilmente uno squilibrio patrimoniale del Fondo Gas;

- la mobilità intra ed extra aziendale dei dipendenti trasferibili in attività diversa dalla distribuzione gas pregiudica le prestazioni del fondo gas;

- l'approssimarsi delle gare per ambito territoriale, relative all'affidamento del servizio di distribuzione gas, rende fortemente critico il prevedibile passaggio di risorse tra le aziende che versano il contributo al fondo gas e quelle "ex municipalizzate" che non lo versano avendo da tempo avviato la previdenza complementare, tenendo anche conto delle disposizioni ministeriali a tutela dell'occupazione del settore della distribuzione gas in attuazione dell'art. 28, comma 6, del D.Lgs. n. 164/2000;

- le Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali, con l'accordo sindacale del 22/6/2005, hanno condiviso la necessità del superamento del fondo gas e del potenziamento della previdenza complementare negoziale a capitalizzazione di settore;

le parti, nel medesimo accordo, si impegnavano a rincontrarsi per esaminare le eventuali osservazioni e valutazioni attuariali dell'INPS o del Ministero del Lavoro circa i criteri proposti di soppressione del fondo gas;

- il 25/3/2010, l'INPS ha anticipato le valutazioni attuariali che indicano la non sostenibilità dei criteri proposti dalle parti sulla base del patrimonio dello stesso fondo in quanto quest'ultimo non sarebbe neanche sufficiente a garantire le prestazioni degli attuali pensionati: anticipazioni confermate dalla Nota Tecnica INPS del Coordinamento Generale attuariale del 10/8/2010;

le Parti convengono sui seguenti nuovi criteri di superamento del fondo gas, in sostituzione di quelli contenuti nell'accordo sindacale del 22/6/2005, che sottopongono all'attenzione del Ministero del Lavoro e del Legislatore per avere la conferma della loro validità e per l'adozione dei provvedimenti legislativi necessari.

Dichiarazione Assogas/Federestrattiva

Considerato che:

- la legislazione vigente prevede l'esistenza del fondo gas, stabilendone con esattezza i criteri e la quantità di contribuzione;

- il Ministero del Lavoro e l'INPS hanno imposto criteri di contribuzione di molto eccedenti quanto previsto dalla Legge;

- il fondo gas è in fase di abolizione.

Le Parti si attiveranno per:

- conoscere gli esatti ammontari di contribuzioni al fondo avvenuti nel corso degli anni, e verificarne le eccedenze rispetto a quanto previsto dalla Legge;

- porre in essere azioni presso il Ministero del Lavoro, l'INPS, ed altre entità pubbliche per individuare le forme in cui le eccedenze di contribuzione vengano restituite alle aziende, ovvero devolute a beneficio di tipo pensionistico per i lavoratori iscritti al fondo gas.

Le aziende corrisponderanno, a titolo di liberalità, ai lavoratori iscritti al fondo alla data di chiusura del medesimo gli importi come di seguito specificati.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:

Criteri di superamento del fondo gas

1. Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, è soppresso in concomitanza con il completamento dell'iter normativo dei decreti in materia di distribuzione gas tra i quali quello in materia di tutela dell'occupazione del settore e comunque entro e non oltre l'1/1/2012.

2. Con la soppressione del fondo gas si determina conseguentemente la contestuale cessazione dell'obbligo di versamento del contributo dovuto al Fondo da parte delle aziende.

3. Dalla stessa data è istituita presso l'INPS la Gestione ad esaurimento del soppresso Fondo, alla quale restano acquisiti il patrimonio mobiliare ed immobiliare e la riserva di legge. Alla stessa gestione saranno inoltre imputate le somme che, a qualsiasi titolo, risulteranno a credito e a debito.

4. Gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere, alla data di soppressione del fondo, restano a carico della Gestione ad esaurimento.

5. I lavoratori in servizio iscritti al Fondo alla data di soppressione del fondo non matureranno alcun diritto al trattamento pensionistico integrativo.

Previdenza complementare

Dal mese successivo alla data di soppressione del fondo, per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore del gas aderenti alle Associazioni stipulanti il presente accordo, viene istituita la previdenza complementare.

Le contribuzioni da calcolarsi sulla retribuzione utile per il TFR vengono fissate come segue:

Decorrenze:

a) dal mese successivo alla chiusura del fondo gas:

- a carico dipendente: X,XX% (NOTA)

- a carico azienda: 1,00%
 - b) dall'1/10/2012 o dopo 9 mesi dalla chiusura del fondo gas se successiva al 31/12/2011
 - a carico dipendente: X,XX% (NOTA)
 - a carico azienda: 1,55%
 - Nota -
- Sarà successivamente comunicata in modo unitario entro il 10/3/2011.

Gestione lavoratori in servizio iscritti al fondo gas alla data di soppressione dello stesso

1. Anche solo per consentire di beneficiare di quanto previsto nei punti successivi, i lavoratori si iscriveranno al fondo complementare di riferimento del settore "Fondenergia" o ad altro contrattualmente previsto.
2. Le Parti hanno individuato la soluzione idonea a rispondere sia alle aspettative dei lavoratori, sia alle compatibilità dei costi aziendali.
3. Per ciascun lavoratore iscritto al fondo gas alla data della sua soppressione sarà calcolato un importo come segue:
imponibile fondo gas 2010 x numero anni o frazione di anno di iscrizione al fondo gas x 1%;
4. Il suddetto importo sarà accreditato attraverso una rateizzazione in 240 quote mensili di uguale misura che saranno versate dall'azienda nella posizione individuale del fondo di previdenza complementare di riferimento a decorrere dal mese successivo alla soppressione del fondo gas.
5. Al compimento del 5°, 10° e 15° anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora accreditati saranno maggiorati nella misura del 10%. Si precisa che tali maggiorazioni includono forfetariamente interessi e rivalutazioni.
6. In tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuale sarà accreditato al fondo complementare in un'unica soluzione. Si precisa che, anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro con passaggio dei lavoratori a seguito di gara, l'accredito degli importi residui al fondo di previdenza complementare sarà a carico dell'azienda cedente.
7. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento durante i primi 5 anni di rateizzazione, l'importo residuale sarà rivalutato nella misura del 30%.
8. Le norme previste si applicano anche ai lavoratori che risultano in prosecuzione volontaria della contribuzione al fondo gas alla data della sua soppressione.
9. Nei casi di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso gruppo, l'importo individuale residuo sarà liquidato al fondo di previdenza complementare dall'azienda subentrante con le stesse modalità previste ai punti precedenti 3, 4, 5, 6, 7.
10. La soluzione individuata tra le parti, per compensare le aspettative degli iscritti al fondo gas, è equiparabile ad un versamento alla previdenza complementare operato negli anni precedenti. Ne consegue che i trattamenti fiscale, contributivo e normativo debbano essere opportunamente adattati. In particolare:
 - sarà considerata come anzianità convenzionale di iscrizione al fondo complementare quella di iscrizione al fondo gas con il limite invalicabile del 1993, anno di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
 - conseguentemente, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, si applicheranno agli eventuali importi eccedenti i 5.164,57 euro gli stessi trattamenti fiscali e previdenziali previsti al di sotto della predetta soglia;Le Parti stipulanti ribadiscono la necessità che vengano evidenziate alle competenti autorità le ragioni in base alle quali si ritiene che debbano essere inseriti nella gestione ad esaurimento del fondo gas di cui al punto 3 dei criteri di superamento anche i lavoratori che, alla data di chiusura del medesimo, si trovino nelle seguenti condizioni:
 - lavoratori collocati in mobilità iscritti al fondo e che raggiungeranno entro il termine della stessa i requisiti per la pensione;
 - lavoratori che avendo maturato i requisiti per la pensione sono in attesa dell'apertura della finestra di accesso.Il primo caso rientra nella prassi costante che cristallizza il diritto sulla base delle disposizioni in vigore al momento dell'accesso alla mobilità. Nel secondo, siamo in presenza di un evidente caso di diritto acquisito i cui soli effetti sono dilazionati nel tempo.
L'inclusione di tali lavoratori nella gestione ad esaurimento del fondo gas esclude l'applicazione di quanto previsto al punto 3 di pag. 3.

Verbale di accordo

Con riferimento all'accordo sottoscritto in data 10/2/2011, nel caso in cui il legislatore non accolga la richiesta delle Parti di inserire nella gestione ad esaurimento del fondo gas di cui al punto 3 dei criteri di superamento anche i lavoratori che, alla data di chiusura del medesimo, si trovino nelle seguenti condizioni:

- lavoratori collocati in mobilità iscritti al fondo e che raggiungeranno entro il termine della stessa i requisiti per la pensione;
- lavoratori che avendo maturato i requisiti per la pensione sono in attesa dell'apertura della finestra di accesso.

Le Parti convengono che ai predetti lavoratori si riconosca, al momento del pensionamento, l'importo di cui al punto 3 pagina 3 dell'accordo 10/2/2011 in un'unica soluzione maggiorato del 45%. Tale maggiorazione sostituisce quanto previsto al punto 7 del medesimo accordo.

06/06/2007

Verbale di accordo

Il giorno 6/6/2007, tra la Federutility e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM-UIL; premesso che:
- l'art. 52 del CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione sottoscritto il 28/6/2000 tra la Conservizi CISPEL e CGIL-CISL-UIL ha previsto l'istituzione di una forma di previdenza complementare per i dipendenti delle aziende che applicano il predetto contratto collettivo ;
- per le imprese associate a Federutility che applicano i CCNL dalla stessa stipulati (gas-acqua, elettricità e funerari) è stato costituito il Fondo PEGASO, Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità ;
- a norma dell'art. 5 dello Statuto del Fondo PEGASO possono essere associati al Fondo anche i lavoratori di altri settori contrattuali i cui contratti collettivi prevedano l'adesione a PEGASO e siano stipulati da almeno una delle Organizzazioni Sindacali, tra quelle dei datori di lavoro e dei lavoratori, che sono firmatarie dei CCNL gas-acqua a elettricità.

Convengono quanto segue:

1. Le parti aderiscono al "Fondo Pensione Complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità PEGASO", che assume le caratteristiche di Fondo pensione del settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione che applicano il presente CCNL, anche ai fini e per gli effetti relativi alla destinazione del trattamento di fine rapporto di cui al D.Lgs. n. 252/2005;
2. Contestualmente dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 4 dello Statuto del suddetto Fondo, di accettarne integralmente le relative norme, fatte salve le disposizioni di seguito precisate ;
3. La contribuzione al Fondo si realizza attraverso un contributo a carico dell'azienda ed un contributo a carico del lavoratore in misura pari all'1,2% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R.; l'obbligo di contribuzione è assunto dalle aziende esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo ;
4. Ferma restando l'integrale destinazione al Fondo del T.F.R. maturando dei lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993, la quota minima di prelievo dal T.F.R., è pari al 2,1% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R. per i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione alla data del 21/12/1995 ed all'1,6% per i lavoratori con più di 18 anni di contribuzione alla medesima data ;
5. Le contribuzioni a carico dell'impresa e del lavoratore sono trattenute mensilmente e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali ; analoga periodicità di versamento è adottata per l'importo relativo al T.F.R.;
6. Per quanto non espressamente regolato, in particolare per tutto quanto riguarda finalità, organi, entrate, patrimonio, gestione, prestazioni e beneficiari, si fa riferimento alle disposizioni contenute nello Statuto di PEGASO, che si riporta in allegato nella versione vigente che costituisce parte integrante del presente accordo, ed alle sue eventuali future modificazioni ;
7. Il presente accordo viene trasmesso, a cura della Federutility, al Fondo PEGASO per gli adempimenti necessari.

09/03/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 9/3/2007, tra l'Associazione Nazionale fra gli industriali degli acquedotti (ANFIDA), l'Associazione Nazionale Industriali Gas ANIGAS, l'Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi collaterali ASSOGAS, la FEDERESTRATTIVA, assistite da CONFINDUSTRIA e la Federazione delle imprese energetiche ed idriche FEDERUTILITY, e la FILCEM-CGIL, la FEMCA-CISL, la UILCEM-UIL, si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro di rinnovo del CCNL per il settore gas-acqua 1/3/2002. Il presente contratto decorre dall' 1/1/2006 e scadrà il 31/12/2009, per la parte economica scadrà il 31/12/2007.

ALLEGATO 5 - Protocollo 1/3/2002 sulla previdenza complementare

ANIGAS, ASSOGAS, FEDERESTRATTIVA e le OO.SS. stipulanti convengono sull'opportunità di adottare, per i dipendenti delle aziende associate, forme di previdenza complementare che rispondano ai requisiti di cui al D.Lgs. 21/4/1993 n. 124 e riconoscono che il trattamento previdenziale integrativo dei dipendenti delle aziende private del gas, stabilito dalla Legge 6/12/1971, n. 1084 e successive modifiche, non corrisponde al suddetto decreto legislativo e, pertanto, concordano di istituire una commissione paritetica che, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, definisca una proposta che consenta il superamento dell'attuale normativa. Le Parti si danno atto che l'adozione di forme di previdenza complementare di cui al primo comma, potrà essere esclusivamente sostitutiva dell'attuale sistema (Legge 6/12/1971, n. 1084 e successive modifiche).

ANFIDA e OO.SS. stipulanti, si impegnano ad adottare forme di previdenza complementare previste dal D. Lgs. n. 124/1993 e convengono di individuare congiuntamente le fonti di finanziamento necessarie. Allo scopo si conviene di nominare apposita commissione paritetica che fornisca, entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, un'ipotesi di regolamentazione della materia di cui al presente articolo.

Quota parte del finanziamento da destinare alla previdenza complementare è costituito da quanto risultante dalla soppressione del 25° della retribuzione di fatto da corrispondere in occasione della festività di Pasqua. La soppressione di tale istituto avrà decorrenza dall' 1/4/2002. (NOTA 12)

La Federutility e le OO.SS. confermano che restano comunque salve le discipline in essere derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale con particolare riferimento al Fondo Pensione Complementare PEGASO dalle medesime istituito il cui statuto prevede la possibilità di adesione di tutti i lavoratori del settore.

- Nota 12 -

Attuato con accordo 22/5/2003 di adesione di Anfida al Fondo Pegaso

29/05/2003

Verbale di Accordo

tra

l'Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti A.N.F.I.D.A.

e

le Segreterie Nazionali FNLE/CGIL, FEMCA/CISL e UILCEM/UIL assistite dalle Strutture Sindacali Territoriali a conclusione delle trattative intercorse si è convenuto di redigere il seguente verbale di accordo.

In materia di previdenza complementare le Parti:

in attuazione di quanto sottoscritto nel C.C.N.L. unico per il settore gas-acqua vigente

visto il quadro normativo vigente

analizzate le caratteristiche dei fondi di previdenza complementare esistenti

considerata la situazione occupazionale delle imprese aderenti ad A.N.F.I.D.A. e nell'intento di fare riferimento ad un Fondo con una platea di destinatari sufficientemente ampia da realizzare l'interesse dei lavoratori preso atto della concreta possibilità di aderire ad un fondo di previdenza complementare esistente che già prevede nel proprio Statuto l'adesione da parte dei dipendenti delle imprese private associate ad A.N.F.I.D.A. convengono di aderire al "Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle imprese di servizi di pubblica utilità PEGASO" costituito con atto notarile del 17 Giugno 1998, repertorio n°44715 raccolta n°5117 notaio Giacomo Benintende di Roma.

Per tutto quanto riguardante il Fondo suddetto in termini di finalità, organi, entrate, patrimonio, gestione, prestazioni e beneficiari si farà riferimento allo Statuto di PEGASO vigente e sue eventuali successive modificazioni che ne disciplinano il funzionamento.

Le Parti convengono di accettare integralmente le norme statutarie di PEGASO fatte salve le disposizioni di seguito convenute.

FINANZIAMENTO

In materia di finanziamento da destinare alla previdenza complementare le Parti avevano, già a livello contrattuale, individuato quanto rappresentato dalla soppressione del 25° della retribuzione di fatto precedentemente corrisposto in occasione della festività di Pasqua. Sempre a tale scopo le Parti concordano, in deroga a quanto previsto in materia di determinazione del trattamento di fine rapporto dal vigente C.C.N.L. unico per il settore gas-acqua, di escludere la 13.ma mensilità dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR stesso. Il suddetto mancato accantonamento relativo alla quota della 13.ma mensilità avrà decorrenza 1° Luglio 2003.

CONTRIBUZIONE

Pertanto, relativamente alle forme di contribuzione destinate al Fondo, le Parti concordano quanto segue:

contributo a carico azienda:

1,20 % della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR comprensiva della 13.ma mensilità

contributo a carico lavoratore:

1,20 % della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR comprensiva della 13.ma mensilità

prelievo dal TFR:

per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993: l'intero accantonamento annuo del TFR per i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31 Dicembre 1995: 2,10 % della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR per i lavoratori con più di 18 anni di contribuzione al 31 Dicembre 1995: 1,60 % della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR

L'obbligo di contribuzione al Fondo è assunto dalle aziende esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo; pertanto la contribuzione non è dovuta né potrà essere convertita in alcun altro trattamento sostitutivo o alternativo di diversa natura, collettivo o individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata

adesione al Fondo non risultino soci.

I termini e le modalità di versamento dei contributi a carico di imprese e lavoratori nonché dei prelievi dal TFR sono determinati dal regolamento di attuazione dello Statuto di PEGASO.

DECORRENZA

L'obbligo della contribuzione a carico sia del dipendente sia dell'impresa nonché l'obbligo della destinazione delle quote di TFR a PEGASO decorre dal momento della sottoscrizione del singolo lavoratore della domanda di adesione al Fondo. Le Parti concordano che, nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo PEGASO entro il 31 Dicembre p.v., la contribuzione sia da parte delle imprese sia da parte dei dipendenti avrà decorrenza retroattiva 1° Gennaio u.s.. Eventuali necessità di rateizzazione della quota di contributi retroattiva dovranno essere gestite direttamente a livello aziendale.

NOTIFICA

Il presente accordo viene notificato, a cura dell'A.N.F.I.D.A., al Fondo PEGASO ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dallo Statuto del medesimo.

Le Parti concordano nel ritenere che il presente accordo, in caso di introduzione di modifiche legislative in materia, sarà oggetto di verifica.

Le Parti si impegnano fin d'ora ad incontrarsi al termine del periodo di validità contrattuale per un esame congiunto degli effetti del presente accordo. Il presente accordo è composto di n. 3 pagine.

01/03/2002

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Anigas, Assogas, Federestrattiva e le OO.SS.LL. convengono sull'opportunità di adottare, per i dipendenti delle aziende associate, forme di previdenza complementare che rispondano ai requisiti di cui al D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124, riconoscono che il trattamento previdenziale integrativo dei dipendenti delle aziende private del gas, stabilito dalla legge 6.12.1971, n. 1084 e successive modifiche, non corrisponde al suddetto decreto legislativo e, pertanto, concordano di istituire una commissione paritetica che, entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto, definisca una proposta che consenta il superamento dell'attuale normativa. Le parti si danno atto che l'adozione di forme di previdenza complementare di cui al primo comma, potrà essere esclusivamente sostitutiva dell'attuale sistema (legge 6.12.1971, n. 1084 e successive modifiche). ANFIDA e OO.SS.LL., si impegnano ad adottare forme di previdenza complementare previste dal D. Lgs. n. 124/93 e convengono di individuare congiuntamente le fonti di finanziamento necessarie. Allo scopo si conviene di nominare apposita commissione paritetica che fornisca, entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, un'ipotesi di regolamentazione della materia di cui al presente articolo. Quota parte del finanziamento da destinare alla previdenza complementare è costituito da quanto risultante dalla soppressione del 25° della retribuzione di fatto da corrispondere in occasione della festività di Pasqua. La soppressione di tale istituto avrà decorrenza dal 1° aprile 2002. La Federgasacqua e le OO.SS. confermano che restano comunque salve le discipline in essere derivanti da precedente contrattazione collettiva nazionale con particolare riferimento al Fondo Pensione Complementare Pegaso dalle medesime istituito il cui statuto prevede la possibilità di adesione di tutti i lavoratori del settore.

30/06/1999

Il giorno 30 giugno 1999 a Roma
la Federelettrica e la Federgasacqua
e

le OO.SS. nazionali FNLE-FLAEI-FLERICA-UILCEM
premesse

- che, con l'accordo nazionale intercategoriale 27 maggio 1998, le Parti sopra indicate (per effetto di modifiche organizzative al proprio interno, la UILSP ha assunto, nel frattempo (marzo 1998), la denominazione UILCEM) hanno costituito Pegaso, Fondo pensione complementare per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità che applicano il CCNL Federelettrica o il CCNL Federgasacqua;

- che, nel citato accordo del 27 maggio 1998, nonché nell'accordo Federelettrica/FNLE-FLAEI-UILSP del 7 aprile 1998 e nell'accordo Federgasacqua/FNLE-FLERICA-UILSP del 18 luglio 1997, è contenuta, tra l'altro, una specifica normativa transitoria per la disciplina della fase provvisoria di Pegaso compresa tra la costituzione del Fondo e la sua operatività - che sarà conseguente all'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione;

- che, nell'ambito di tale disciplina transitoria, per la copertura delle spese di costituzione, promozione e avvio del Fondo, le Parti hanno previsto, per un periodo di 18 mesi dalla data di autorizzazione di cui al punto precedente, un contributo temporaneo a carico delle imprese associate a Federelettrica e a Federgasacqua pari rispettivamente allo 0,15% e allo 0,20% della retribuzione utile ai fini del TFR di ciascun lavoratore iscritto e che, a titolo di anticipazione di detto contributo, per provvedere alle spese del Fondo durante la fase provvisoria, è stato previsto il versamento al Fondo stesso della somma una tantum a carico delle imprese di L. 5.000 per dipendente in forza alla data di stipula dell'atto notarile di costituzione di Pegaso;

- che, su richiesta della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, si è dovuto mutare, ai fini dell'approvazione della scheda informativa e dello Statuto, la destinazione del suddetto contributo temporaneo da elemento destinato a coprire le spese di costituzione, promozione e avvio del Fondo a quota aggiuntiva dei contributi ordinari posti a carico dell'impresa per ogni lavoratore iscritto al Fondo e che, sempre su richiesta della predetta Commissione di Vigilanza, si è dovuto considerare la sopra richiamata somma di L. 5.000 non un'anticipazione del contributo temporaneo, come previsto negli accordi costitutivi, ma un importo una tantum a carico delle imprese per concorrere alla copertura delle spese del Fondo durante la fase provvisoria; per effetto di quanto sopra, si rende necessario adeguare le fonti istitutive di Pegaso alle indicazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione;

tutto ciò premesso, a modifica degli accordi costitutivi del Fondo sopra richiamati, le Parti concordano quanto segue.

L'ammontare dei contributi per ogni lavoratore iscritto al Fondo è il seguente :

CCNL Federelettrica

a) contributo a carico impresa

1,36% della retribuzione annua utile ai fini del TFR per i primi 18 mesi dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo e, successivamente, 1,21% della retribuzione annua utile ai fini del TFR;

b) contributo a carico del lavoratore

1,21% della retribuzione annua utile ai fini del TFR.

Restano invariate, nelle misure previste dagli accordi costitutivi del Fondo sopra richiamati, le quote di TFR destinate a Pegaso.

CCNL Federgasacqua

a) contributo a carico impresa

1,40% della retribuzione annua utile ai fini del TFR per i primi 18 mesi dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo e, successivamente, 1,20% della retribuzione annua utile ai fini del TFR;

b) contributo a carico del lavoratore

1,20% della retribuzione annua utile ai fini del TFR.

Restano invariate, nelle misure previste dagli accordi costitutivi del Fondo sopra richiamati, le quote di TFR destinate a Pegaso.

Per quanto riguarda le spese del Fondo durante la fase provvisoria, in sostituzione delle previsioni dettate precedentemente in materia dalla disciplina collettiva, viene stabilito quanto segue.

Le imprese aderenti a Federelettrica o a Federgasacqua, che applicano il CCNL Federelettrica e/o il CCNL Federgasacqua, versano a Pegaso un importo straordinario "una tantum" pari a L. 5.000 per dipendente in forza alla data di stipula dell'atto notarile costitutivo del Fondo (17.06.1998).

Sempre per far fronte agli oneri relativi alla fase provvisoria del Fondo, delle quote di iscrizione "una tantum" per ogni singolo iscritto (L. 20.000 a carico Azienda, L. 10.000 a carico lavoratore) di cui all'art. 23 dello Statuto e agli accordi collettivi richiamati in premessa, le Parti concordano che la quota posta a carico dell'Azienda, pari a L. 20.000, venga versata al Fondo al momento della sottoscrizione, da parte del lavoratore, del modulo di adesione.

L'onere aggiuntivo di cui al presente accordo verrà computato nei costi del rinnovo contrattuale.

27/05/1998

ACCORDO NAZIONALE INTERCATEGORIALE

tra

- la Federelettrica rappresentata dalla Delegazione Trattante nelle persone dei Sigg. : dr. Paolo Stagi Presidente, ing. Giorgio Soldadino Direttore, dr. Fabrizio Crivellaro, dr. Alessandro Falchero, sig. Giuseppe Lattanzio, dr. Mauro Mancinelli, ing. Paolo Rossetti, sig. Adolfo Spaziani, sig. Giuseppe Torlasco, assistiti dalla dott.ssa Francesca Lorusso,

- la Federgasacqua rappresentata dalla Delegazione Trattante nelle persone dei Sigg. : dr. Giuseppe Tavecchia

Presidente, dr. Franco Perasso Direttore, dr. Mauro Broggin, dr. Vittorio Canepa, avv. Waldemaro Flick, sig. Antonio Grosso, dr. Aurelio Massafa, dr. Alessandro Moriani, dr. Massimo Zanutto, assistiti dalla dott.ssa Simona Medici

e

- la FNLE (CGIL) rappresentata dai Sigg. Marisol Brandolini, Ulisse Sadocchi, Sergio Bonventi, Salvatore Martinelli, Elena Ripanti, Gabriele Valeri e Dionigi Zizza,
- la FLAEI (CISL) rappresentata dai Sigg. Arsenio Carosi, Carlo De Masi, Pierluigi Gallareto, Salvatore Mancuso e Valter Rigobon,
- la FLERICA (CISL) rappresentata dai Sigg. Antonino Scalfaro, Silvio Garbetta e Ulderico Marzoni,
- la UILSP (UIL) rappresentata dai Sigg. Enzo Arcioni, Giuseppe Chiara, Michele Polizzi, Giuseppe Cleri, Alberto Campagnola, Giorgio Gabrielli e Marcello Zaza.

Visto

- il CCNL 17.11.95 per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari,
- il CCNL 9.7.1996 per i dipendenti delle imprese locali dei servizi elettrici,
- l'Accordo nazionale interfederale 18.7.97, stipulato da Federgasacqua e FNLE (CGIL), FLERICA (CISL) e UILSP (UIL),
- l'Accordo nazionale interfederale 7.4.1998, stipulato da Federelettrica e FNLE (CGIL), FLAEI (CISL) e UILSP (UIL),

premessso

- che le Parti confermano l'impegno a consentire l'ingresso nel Fondo intercategoriale di cui al presente accordo dei lavoratori dei servizi di pubblica utilità dipendenti tanto da imprese pubbliche quanto da imprese private concessionarie di servizi pubblici, previe le necessarie intese tra le Parti firmatarie del presente accordo e le rappresentanze datoriali e sindacali dei settori interessati all'ingresso nel Fondo, nonché le relative modifiche statutarie, considerato
- che i contratti collettivi di cui sopra prevedono l'istituzione di un "Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese di pubblici servizi locali a rete" e di un "Fondo di pensione complementare per i lavoratori delle aziende che applicano il CCNL Federelettrica",

ritenuto

di perseguire l'istituzione di un unico Fondo per le categorie suddette e più precisamente per i lavoratori di cui all'art. 1 dello Statuto allegato, allo scopo di realizzare, grazie alle maggiori dimensioni del comparto individuato, economie di scala che si riflettono positivamente sulla gestione del Fondo stesso, recando vantaggio ai lavoratori che vi aderiscono,

convengono quanto segue:

1) viene costituito un Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese dei servizi di pubblica utilità di cui possono beneficiare tutti i lavoratori di cui all'art. 1 dello Statuto allegato.

2) Il Fondo di cui al precedente punto 1 ha le stesse caratteristiche che le Fonti istitutive prevedono per i Fondi Federelettrica e Federgasacqua, salvo quanto integrato e modificato dal presente accordo e dallo Statuto qui allegato, che fa parte integrante del presente accordo.

3) "Fonti istitutive" del Fondo sono i contratti collettivi e gli accordi citati in premessa e qui allegati, nonché il presente accordo.

4) Per il periodo transitorio che va dalla formale costituzione del Fondo alla sua operatività, conseguente all'autorizzazione ad operare rilasciata dalla Commissione di Vigilanza, valgono le seguenti norme transitorie:

4.1) Nell'Atto costitutivo del Fondo le parti indicano i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio, formato da 12 persone, 6 in rappresentanza di Federelettrica e Federgasacqua e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, nonché i componenti del Collegio dei Sindaci provvisorio, formato da 6 membri, 3 in rappresentanza di Federelettrica e Federgasacqua e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo.

4.2) Gli organi provvisori restano in carica fino a quando la prima Assemblea non avrà proceduto alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

4.3) Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea. Le prime elezioni vengono indette al raggiungimento di 3.000 adesioni e comunque entro 4 mesi dall'autorizzazione ad operare rilasciata al Fondo dalla Commissione di Vigilanza.

4.4) Il Consiglio di Amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari ed espleta tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo. Durante tale fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione del Fondo utilizzando allo scopo le quote derivanti dal contributo straordinario di cui al punto successivo.

4.5) Per provvedere alle spese del Fondo durante la fase provvisoria, le Aziende aderenti a Federelettrica e Federgasacqua che applicano i CCNL Federelettrica e Federgasacqua versano al Fondo un contributo straordinario pari a L. 5.000 per dipendente in forza alla data di stipula dell'atto notarile di costituzione del

Fondo. Tale versamento costituisce una anticipazione del contributo temporaneo di cui alla norma transitoria in calce all'art. 23 dello Statuto allegato al presente accordo .

18/07/1997

6) Nuovo Fondo di previdenza complementare

In relazione all'accordo per la costituzione di un nuovo Fondo di previdenza complementare , sottoscritto dalle Parti in data odierna, si riportano di seguito gli impegni economici collegati al Fondo stesso :

- * contributo a carico azienda:
 - 1,2% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r.;
- * contributo a carico lavoratore:
 - 1,2% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r.

Prelievo da t.f.r.:

- * lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993:
 - l'intero accantonamento annuo t.f.r.;
 - * dipendenti con meno di 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995:
 - 2,1% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r.;
 - * dipendenti con più di 18 anni di contribuzione alla stessa data:
 - 1,6% della retribuzione annua utile ai fini del t.f.r.
- La decorrenza del presente punto è collegata alla data di entrata in vigore del Fondo .

7) Trattamento di fine rapporto (t.f.r.)

Il presente punto decorre dall'entrata in funzione del nuovo Fondo , con l'avvio della raccolta delle contribuzioni . A modifica del punto 5) dell'art. 58 del c.c.n.l. 17 novembre 1995 la tredicesima mensilità viene esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Il compenso per lavoro straordinario è escluso dalla base di calcolo del t.f.r.; pertanto il punto 29 dell'art. 58 del c.c.n.l. 17 novembre 1995 è soppresso.

8) Clausola finale

Le Parti si riservano di riconsiderare la materia di cui ai punti 6 e 7 del presente accordo alla luce di eventuali ulteriori modifiche alle leggi in materia pensionistica e previdenziale e comunque in sede di rinnovo del c.c.n.l. 17 novembre 1995, parte normativa.

17/11/1995

Art. 57 - PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. NUOVO FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Preso atto delle intese intervenute in data 8.5.95 tra Governo e Parti sociali in materia di previdenza complementare e delle norme conseguentemente previste dalla legge n . 335/95, artt. 3-16, le Parti confermano l'impegno a dotare la categoria di un Fondo di previdenza complementare , coerente con i principi contenuti nelle disposizioni citate; si impegnano ad effettuare e concludere entro il mese di luglio 1996 le valutazioni e le scelte necessarie per la concreta istituzione del nuovo Fondo , tra le quali assumono particolare rilevanza :

- definizione dei requisiti per l'ammissione, fermo restando il principio della volontarietà ;
- definizione della contribuzione - anche differenziata per fasce di lavoratori - a carico delle aziende, tenendo conto delle regole del protocollo Governo - Parti sociali del 23.7.93 e comunque nei limiti delle quote fiscalmente esenti e/o deducibili previste dalle leggi vigenti ed emanande ;
- definizione delle modalità di partecipazione e contribuzione , anche differenziata , dei lavoratori, incluso il ricorso al TFR secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni di legge vigenti ed emanande ;
- scelta del sistema di gestione finanziaria e amministrativa e in particolare dei criteri per l'individuazione dei soggetti cui affidare tali gestioni , nell'ambito delle opzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti ed emanande;
- definizione degli strumenti di indirizzo e di controllo della gestione ;
- definizione delle linee di indirizzo relative alle prestazioni , valutando anche casi particolari quali premorienza ,

invalidità, reversibilità;

- possibilità di allargare la base degli iscritti ad altre categorie affini .

Fermo restando quanto sopra indicato circa gli oneri a carico delle aziende , le Parti si impegnano ad attivare il nuovo Fondo entro il più breve termine possibile .

Al fine di dare attuazione a quanto sopra stabilito , le Parti costituiscono un Gruppo di lavoro composto di 6 membri, 3 in rappresentanza della FEDERGASACQUA e 3 delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL , che ha il mandato di predisporre un testo di intesa costitutiva del nuovo Fondo e di relativo Statuto , da sottoporre alle Parti per la sua ratifica .

Il Gruppo di lavoro può avvalersi di esperti esterni designati da ciascuna delle Parti stipulanti ovvero individuati di comune accordo .

2. PREMUNGAS

Le Parti convengono sulla prosecuzione dell'attività del Gruppo di lavoro di cui all'accordo nazionale interfederale 24.3.94, con i compiti di cui al punto 1.2 dell'accordo stesso. Il Gruppo di lavoro è impegnato a tenere conto, nella stesura del nuovo Statuto del PREMUNGAS, delle modifiche introdotte dalla legislazione vigente in materia di previdenza complementare .

Fermo restando il principio della separazione tra il PREMUNGAS e il nuovo Fondo complementare e dell'esclusione di oneri a carico del nuovo Fondo per il soddisfacimento di diritti acquisiti dagli iscritti al PREMUNGAS, le Parti confermano che il nuovo Statuto e il Regolamento ad esso allegato dovranno prevedere disposizioni che realizzino, con la gradualità necessaria, i seguenti obiettivi:

a) iscrizione al nuovo Fondo di previdenza complementare a capitalizzazione dei lavoratori ancora "attivi" iscritti al PREMUNGAS, con modalità da valutare secondo le compatibilità economiche , anche con criteri differenziati per fasce di lavoratori; contestuale cessazione della loro iscrizione al PREMUNGAS ;

b) garanzia della corresponsione delle integrazioni ai pensionati aventi diritto ;

c) previsione della possibilità, nell'ambito delle compatibilità economiche, di corrispondere ai pensionati beneficiari di integrazione un capitale in unica soluzione in luogo dell'integrazione stessa.

Considerato che dalle disposizioni di cui sopra conseguiranno l'esaurimento degli iscritti attivi e il blocco del numero dei beneficiari di integrazioni e degli importi delle stesse , la struttura del PREMUNGAS dovrà essere dimensionata in relazione alle funzioni .

ALLEGATO B

(Rif. Parte II, art. 5)

FONDO DI INTEGRAZIONE AI TRATTAMENTI DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS (PREMUNGAS)

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' E IMPEGNO COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI

La FNAMEGAV e la FULGA (attualmente FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL) esprimono la loro volontà di conformare il trattamento previdenziale dei dipendenti delle Aziende Municipalizzate del Gas a quello che sarà stabilito per tutti i lavoratori dalla riforma generale del sistema previdenziale italiano . Pur tuttavia, fino alla sopracitata evenienza restano invariate le norme previste in materia dal CCNL 4.4.74 (allegato "B" e quant'altro già convenuto dalle Parti) ciò inteso per quei servizi o aziende che in detto periodo passeranno a forme di municipalizzazione o di pubblica gestione con applicazione del presente CCNL .

Qualora per legge entrassero in vigore riforme parziali , come ad esempio la creazione di un Fondo unico di previdenza e/o la regolamentazione della ricongiunzione dei periodi di contribuzione a diversi Istituti di previdenza da parte dei singoli lavoratori, la FNAMEGAV e la FULGA procederanno a un'immediata verifica della situazione venutasi a determinare e attueranno di comune accordo le innovazioni contrattuali che si rendessero necessarie od opportune .

A conferma della volontà di cui al comma 1 della presente Dichiarazione la FNAMEGAV e la FULGA convengono che per i lavoratori assunti dall'1.3.78 in poi presso aziende già iscritte al PREMUNGAS non sussisterà l'obbligo di iscrizione al PREMUNGAS stesso e non sarà consentita nessuna forma di iscrizione facoltativa al suddetto Fondo contrattuale per il trattamento integrativo di pensione .

Per "nuovi assunti" dall'1.3.78 (per i nuovi assunti a decorrere dall'1.1.80 in poi vedasi l'art. 13 del presente allegato) in poi si intendono quei lavoratori per i quali :

a) non sia applicabile quanto previsto all'art. 14, allegato "B" del presente CCNL quant'altro già convenuto dalle Parti;

b) il precedente rapporto di lavoro non abbia comportato l'obbligo di iscrizione alla CPDEL ;

c) l'assunzione sia avvenuta per pubblico concorso .

Le disposizioni della presente Dichiarazione fanno parte integrante della normativa contrattuale e non potranno in nessun modo essere derogate o modificate in forza di accordi aziendali , locali, 'ad personam' o extracontrattuali .

La presente Dichiarazione e gli impegni comuni con essa assunti conserveranno la loro integrale validità ed efficacia fino all'entrata in vigore della riforma previdenziale generale , a prescindere dalle scadenze contrattuali che nel frattempo saranno intervenute .

Art. 1 - Compiti.

Il PREMUNGAS ha il compito di provvedere alla pratica attuazione delle norme relative alla pensione integrativa di cui all'art. 5 della Parte II del contratto e di cui al presente allegato .

Art. 2 - Finanziamenti.

Il PREMUNGAS provvede all'espletamento dei suoi compiti con i contributi corrisposti ai sensi dell'art. 5 della parte II del contratto nonché con gli utili degli investimenti dei fondi , con gli interessi di mora : dovuti dalle Aziende e con gli eventuali altri proventi .

Art. 3 - Sede.

Il PREMUNGAS ha sede in Roma.

Art. 4 - Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione del PREMUNGAS è composto di 9 membri che sono nominati :

- a) 5 dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente CCNL ;
 - b) 4 dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas , Acqua Varie (attualmente FEDERGASACQUA).
- Uno fra i membri designati dalle Organizzazioni dei lavoratori assumerà la funzione di presidente e uno fra quelli designati dalla Federazione delle aziende assumerà la funzione di vice presidente .

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati .

Nel caso in cui si rendesse vacante il posto di componente del Consiglio di amministrazione , l'Associazione sindacale cui compete provvedere alla sostituzione nominerà altro membro che rimarrà in carica per il residuo tempo del biennio in corso .

I membri del Consiglio di amministrazione che per 3 volte consecutive non intervengano alle sedute senza giustificato motivo , decadono dalla carica .

Art. 5 - Consiglieri delegati.

Il Consiglio di amministrazione , su designazione delle organizzazioni interessate , nominerà 2 Consiglieri delegati che dovranno essere tra i componenti del Consiglio stesso , 1 tra i membri appartenenti alla Federazione delle aziende e 1 tra i membri appartenenti alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto .

Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione .

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni oltre a quelle già indicate nei precedenti artt . 4 e 5:

- a) deliberare sugli investimenti dei fondi ;
- b) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo ;
- c) deliberare sui reclami relativi alle liquidazioni delle pensioni , nonché dirimere le eventuali controversie che potessero sorgere tra i 2 Consiglieri delegati ;
- d) determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale e i provvedimenti disciplinari a carico del personale stesso ;
- e) deliberare su tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al buon funzionamento dell'ente ;
- f) proporre alle organizzazioni stipulanti , a seguito delle risultanze del conto consuntivo , le eventuali variazioni dei contributi .

Art. 7 - Attribuzioni del Presidente e del Vice-Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione e ne presiede le riunioni .

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza .

Il Presidente e il Vice-Presidente firmano i verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione .

Art. 8 - Attribuzioni dei Consiglieri delegati .

I Consiglieri delegati hanno congiuntamente la legale rappresentanza del PREMUNGAS di fronte a terzi . In particolare, sempre congiuntamente :

- a) provvedono all'organizzazione contabile e amministrativa del Fondo ;
- b) provvedono alla liquidazione di pensioni e al controllo dei versamenti dei contributi ;
- c) provvedono all'istruzione delle pratiche di mutuo ;
- d) provvedono all'attuazione degli investimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione ;
- e) predispongono e presentano al Consiglio i progetti di conto consuntivo e di bilancio preventivo ;
- f) propongono al Consiglio i miglioramenti organizzativi allo scopo di rendere l'ente sempre più efficiente nel raggiungimento dei suoi fini ;
- g) sovrintendono al buon andamento degli uffici ;
- h) curano, in generale, l'esecuzione di tutte quelle operazioni amministrative che si rendono necessarie per il buon funzionamento dell'ente .

In caso di vacanza o impedimento di ambedue i Consiglieri delegati la rappresentanza dell 'ente spetterà al

Presidente e al Vice-Presidente congiuntamente.

In caso di assenza o di impedimento del Consigliere delegato designato dalla Federazione delle aziende, egli sarà sostituito dal Vice-Presidente;
in caso di assenza o di impedimento del Consigliere delegato designato dalle Organizzazioni dei lavoratori, egli sarà sostituito dal Presidente.

Art. 9 - Sedute del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata almeno 10 giorni prima.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via straordinaria per iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 3 Consiglieri o da 1 Consigliere delegato.

In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potrà essere fatta senza l'osservanza del termine dei 10 giorni anche a mezzo telegramma.

L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere sempre l'ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando siano presenti almeno 6 componenti.

In 2a convocazione le sedute saranno valide qualunque sia il numero dei presenti; la 2a convocazione dovrà aver luogo almeno 10 giorni dopo la prima.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

I Consiglieri delegati hanno diritto a voto purché non si tratti di deliberare sull'opera da essi svolta o sulle controversie tra essi insorte.

Di ogni seduta è redatto verbale che deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio al più tardi nella seduta successiva.

Il PREMUNGAS dovrà inviare nel termine di 15 giorni dall'approvazione copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di amministrazione nonché del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relative relazioni alle singole Federazioni delle aziende e dei lavoratori.

Art. 10 - Collegio dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie (attualmente FEDERGASACQUA), un altro membro effettivo e un altro supplente saranno nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Il 3° membro effettivo che assumerà la presidenza del Collegio, sarà nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le 3 Federazioni dei lavoratori.

In caso di disaccordo la nomina verrà demandata al presidente del Tribunale di Roma.

I sindaci durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.

I sindaci hanno diritto di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 11 - Attribuzioni dei sindaci.

Il Collegio dei sindaci deve accertare la regolare tenuta della contabilità, richiamare l'attenzione del Consiglio di amministrazione sull'eventuale non rispondenza dell'esercizio al bilancio di previsione e accertare la corrispondenza delle risultanze contabili con il conto consuntivo secondo le norme di legge e statutarie.

Il Collegio deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente e ricevuti in custodia.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

I sindaci dovranno redigere rapporto scritto di ogni loro visita e verifica e avranno l'obbligo di riferire le eventuali irregolarità riscontrate al Consiglio di amministrazione.

Art. 12 - Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche in seno all'ente saranno gratuite salvo il rimborso spese secondo le modalità e nelle misure stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13 - Iscrizione.

L'iscrizione al PREMUNGAS è obbligatoria per tutti i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas e in servizio alla data del 28.2.78.

Non è consentita l'iscrizione al PREMUNGAS di lavoratori nuovi assunti da parte di Aziende già iscritte al PREMUNGAS stesso a decorrere dall'1.3.78, fatta eccezione per i lavoratori ai quali si applica la normativa di cui al successivo art. 14 del presente allegato B).

Art. 14 - Municipalizzazione di azienda.

Qualora un'azienda privata gas dovesse essere municipalizzata, il personale dipendente dall'azienda al momento del passaggio di gestione sarà iscritto al PREMUNGAS e gli verrà riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico integrativo nonché all'indennità di anzianità previsti dal presente contratto come se tutto il suo servizio effettivo si fosse svolto alle dipendenze di azienda municipalizzata.

Per la pratica attuazione di quanto enunciato il lavoratore per acquisire i diritti previsti dal presente articolo dovrà versare o rinunciare a favore della nuova azienda municipalizzata qualsiasi liquidazione, indennità 'una tantum' e altra corresponsione erogata dall'azienda privata ed ente previdenziale in conseguenza dei cessati rapporti.

Qualora sopravvengano nuove norme legislative e regolamentari in materia, le Parti s'incontreranno per adeguare ad esse le disposizioni del presente articolo.

Art. 15 - Erogazione della pensione integrativa .

L'erogazione della pensione integrativa agli aventi diritto sarà effettuata dalle aziende per conto del PREMUNGAS.

Art. 16 - Rapporti tra aziende e PREMUNGAS.

Le aziende dovranno trasmettere al PREMUNGAS quadrimestralmente , entro 2 mesi dalle scadenze del 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, un elenco su modello predisposto dal PREMUNGAS contenente le seguenti indicazioni:

1) i contributi da corrisponderci per ciascun iscritto agli enti previdenziali obbligatori per legge e al PREMUNGAS;

2) le pensioni integrative corrisposte per conto del PREMUNGAS ;

3) l'ammontare della differenza risultante a conguaglio attivo o passivo .

Dalle rispettive scadenze del 1° luglio, 1° novembre e 1° marzo inclusi decorreranno a carico delle aziende gli interessi passivi di mora nella misura del 7% e a carico del PREMUNGAS gli interessi passivi di mora nella misura del 5%.

I versamenti saranno effettuati dalle aziende in apposito conto corrente intestato al PREMUNGAS .

Art. 17 - Determinazione e pagamento della pensione integrativa .

Le Aziende 1 mese prima della cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore dovranno trasmettere al PREMUNGAS tutti gli elementi necessari per il calcolo della pensione base a cui ha diritto il lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale al quale esso è iscritto .

Il PREMUNGAS, effettuati gli opportuni controlli, dà il benestare per il pagamento della quota integrativa a proprio carico.

L'integrazione deve essere corrisposta mensilmente in via posticipata e deve risultare da apposito ruolo che le aziende hanno l'obbligo di tenere.

La pensione integrativa decorre dal giorno successivo al termine del preavviso e , in caso di reversibilità, dal giorno successivo al decesso dell'iscritto.

Art. 18 - Controlli amministrativi.

Il PREMUNGAS ha diritto di effettuare e fare effettuare a mezzo di propri incaricati qualsiasi controllo presso le aziende relativamente alla materia previdenziale .

Art. 19 - Investimenti.

Le somme che andranno ad accumularsi a seguito delle entrate del PREMUNGAS dovranno essere investite nel modo seguente:

a) nella misura di almeno il 10% in titoli dello Stato o in conti correnti fruttiferi presso il Tesoro dello Stato o in altri simili investimenti che siano facilmente e rapidamente esigibili o trasformabili in contanti ;

b) il rimanente in altri investimenti di carattere prudentiale che siano compatibili con la particolare fisionomia dell'ente e che diano la massima garanzia congiunta al migliore rendimento , tra cui la concessione di mutui alle aziende municipalizzate aderenti alla FNAMGAV (attualmente FEDERGASACQUA).

Art. 20 - Acquisizione del diritto e misura della pensione integrativa .

Per i lavoratori aventi diritto, le pensioni base saranno integrate da pensioni integrative fino al raggiungimento dei seguenti limiti:

a) il diritto alla pensione integrativa si acquista a 55 anni di età e 15 di anzianità di servizio effettivamente prestato, esclusa ogni anzianità convenzionale, ma salve restando, a decorrere dal 30.10.71, le riduzioni dei limiti di età e la validità delle anzianità convenzionali derivanti dall'applicazione delle leggi n. 336 del 24.5.70, n. 824 del 9.10.71 e n. 355 del 14.8.74;

b) con 35 anni di anzianità di servizio, il trattamento cumulativo mensile di pensione sarà pari al 90% della retribuzione globale media mensile dell'ultimo anno di servizio, calcolata ai sensi dell'art. 24 del presente allegato B);

c) per le anzianità inferiori ai 35 anni la misura del trattamento cumulativo mensile di pensione sarà pari a 1/39 della retribuzione globale media mensile dell'ultimo anno di servizio;

d) in nessun caso la pensione cumulativa potrà superare il 90% dell'ultima retribuzione globale.

Qualsiasi pensione, rendita, liquidazione, indennità o altro (escluso quanto spettante al lavoratore per assicurazione individuale di natura privata), erogato da enti di previdenza, istituti assicuratori, casse aziendali o comunali, in corrispondenza di anzianità effettive o convenzionali riconosciute dal PREMUNGAS dovrà essere computato per il calcolo della pensione integrativa .

Qualora per effetto del cumulo di più pensioni , o del cumulo della pensione con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, o per altre cause, le pensioni base e relative indennità collegate subissero una decurtazione parziale o la soppressione totale , il PREMUNGAS considererà in detrazione dal trattamento cumulativo l'importo delle pensioni base nella misura che spetterebbe ai pensionati interessati nell'ipotesi in cui non sussistessero le cause che hanno determinato la decurtazione (*);

(*). Vedi in proposito quanto previsto dall'accordo nazionale interferenziale 24.3.94, art. 2, comma 1, che di seguito si riporta:

"Fino alla formulazione del nuovo Statuto, agli iscritti al PREMUNGAS collocati a riposo a partire dall'1.1.94, il PREMUNGAS liquida le integrazioni considerando in detrazione dal trattamento cumulativo l'importo delle pensioni base nella misura che sarebbe spettata ai pensionati senza le decurtazioni previste dal D. lgs. n. 503/92, dalla legge 537M/93 e altre disposizioni dello stesso tenore che dovessero intervenire nel frattempo";

e) i periodi di servizio trascorsi dall'iscritto presso la medesima Azienda associata al PREMUNGAS anche se discontinui, sono cumulabili agli effetti dell'acquisizione del diritto e della misura della pensione integrativa ;
f) i servizi prestati dall'iscritto presso diverse aziende municipalizzate associate al PREMUNGAS sono cumulabili agli effetti dell'acquisizione del diritto e della misura della pensione integrativa .

Condizione necessaria e indispensabile per la realizzazione di quanto previsto nei precedenti punti e) ed f) è che l'iscritto comprovi documentalmente al PREMUNGAS la restituzione all'azienda o alle aziende competenti delle maggiori quote di indennità di anzianità che , secondo le norme contrattuali al tempo vigenti , egli percepì per essere cessato dal servizio senza diritto a pensione integrativa .

L'anzianità utile per la determinazione della misura della pensione integrativa è costituita dall 'anzianità effettiva di servizio aumentata dell'anzianità convenzionale, non arrotondata, riconosciuta ai sensi della normativa contrattuale sulle benemerienze nazionali (allegato 8, parte I).

Art. 21 - Inabilità permanente al lavoro e morte .

Nel casi di inabilità (invalidità) permanente al lavoro e nei casi di morte il diritto alla pensione integrativa si consegue dopo almeno 5 anni d'anzianità e a qualunque età .

La pensione sarà di tanti trentanovesimi della retribuzione globale media dell 'ultimo anno per quanti sono gli anni di anzianità con un minimo del 50% della retribuzione stessa .

Nei casi di inabilità (invalidità) permanente al lavoro e nei casi di morte causate da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, il diritto alla pensione matura con qualunque anzianità e con qualunque età , con un minimo del 50% della retribuzione globale media dell 'ultimo anno .

Si considera invalido l'iscritto la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale a meno di 1/3 .

Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa , oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto di iscrizione , purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità .

La pensione integrativa per inabilità (invalidità) al lavoro non dipendente da cause di servizio sarà corrisposta solo e in quanto l'inabilità stessa sia stata riconosciuta dall 'Organo sanitario cui l'Istituto previdenziale di competenza (CPDEL, INPS, Fondo Previdenza Addetti Pubblici Servizi di Trasporto , ecc.) ne domanda l'accertamento e qualora abbia dato luogo al riconoscimento della pensione da parte di detti enti .

La pensione integrativa per inabilità (invalidità) non può essere liquidata agli iscritti che presentino domanda dopo il compimento del sessantesimo anno .

La pensione integrativa di inabilità (invalidità) è incompatibile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, nonché con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali .

Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, l'ammontare della rendita stessa sarà portato in detrazione dalla pensione integrativa di inabilità .

Art. 22 - Anzianità convenzionale .

Sono conteggiate dal PREMUNGAS le anzianità convenzionali , riconosciute dall'azienda in base al disposto dell'allegato 8, parte I e dell'accordo nazionale interconfederale 4.10.72 .

Art. 23 - Aspettativa .

I periodi di aspettativa riconosciuta dagli enti previdenziali e per i quali vi sia stata corresponsione dei contributi sono considerati utili agli effetti della determinazione della pensione .

Art. 24 - Calcolo della retribuzione media globale .

La retribuzione globale utile per il calcolo della pensione è costituita dalla somma delle 14 mensilità corrisposte nell'ultimo anno di servizio e imponibili ai fini del contributo PREMUNGAS ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della Parte II del CCNL .

Per i lavoratori pensionati a seguito di malattia il calcolo va eseguito sull 'intera retribuzione globale spettante ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 9 della Parte I .

Nel calcolo della retribuzione di cui al comma 1 non vanno considerati gli aumenti per passaggio di gruppo conseguito dal lavoratore nell'ultimo anno di servizio, salvo che tale passaggio di gruppo :

a) derivi da accordi collettivi aziendali o nazionali ;

b) sia dovuto a conclusione di una vertenza iniziata in epoca anteriore all 'ultimo anno di servizio .

Sono considerati anche validi gli aumenti per il passaggio di gruppo conseguiti a qualsiasi età quando il rapporto di lavoro sia estinto per invalidità o per morte del lavoratore .

Non sono egualmente considerati gli aumenti di merito e le indennità 'ad personam', concessi al lavoratore negli ultimi 5 anni anteriori al pensionamento a meno che il rapporto di lavoro non si sia estinto per invalidità o per morte del lavoratore .

Art. 25 - Pensioni indirette e di reversibilità .

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo ricorrano le condizioni di anzianità di servizio previste dal precedente art. 21, compete al coniuge e agli orfani superstiti una aliquota della pensione contrattuale, già spettante al pensionato defunto o che sarebbe spettata all'assicurato defunto, secondo le tabelle seguenti:

TABELLA A

Vedova 60%
Vedova con 1 orfano 80%
Vedova con 2 orfani o più 100%

TABELLA B

1 orfano 60%
2 orfani 80%
3 orfani o più 100%

Le surriportate aliquote sono comprensive delle pensioni base e dei trattamenti considerati tali, spettanti in forza di obblighi di legge, di regolamenti o di contratti.

Perdono il diritto alla pensione contrattuale:

- 1) gli orfani che vengono assunti in servizio presso le aziende iscritte al PREMUNGAS;
- 2) gli orfani al compimento del 18° anno di età, tranne che per i casi disciplinati diversamente dal presente articolo.

La pensione contrattuale spetta senza limite di età agli orfani inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della sua morte.

Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età per avere diritto alla pensione è elevato a 19 anni se frequentano la scuola media superiore e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università.

Per quanto non disposto dal presente articolo, relativamente alle condizioni per l'acquisto o la decadenza o la esclusione dal diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, si osservano per tutti i superstiti le norme dell'ordinamento della Cassa di Previdenza dei dipendenti degli enti locali.

Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, anche esistendo, non abbiano titolo alla pensione contrattuale indiretta o di reversibilità, questa spetta ai genitori, nel caso che abbiano un'età superiore ad anni 60 (oppure siano inabili a lavoro proficuo), siano nullatenenti e a carico del deceduto.

In mancanza dei genitori la pensione contrattuale spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché alla morte del dante causa risultino permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico del deceduto e nullatenenti.

Ai genitori e ai fratelli e sorelle aventi diritto compete un'aliquota della pensione contrattuale, spettante al pensionato defunto o che sarebbe spettata all'assicurato defunto, secondo i seguenti:

- a) 25% per ciascun genitore vivente;
- b) 25% per ciascun fratello e/o sorella, fino al massimo complessivo del 75%.

Art. 26 - Variabilità delle pensioni.

Con decorrenza 1.1.93, qualora entrino in vigore provvedimenti di legge che prevedono la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di base (CPDEL, INPS, Fondo Gas aziende private, Fondo trasporti), il PREMUNGAS provvederà a variare le pensioni contrattuali dei beneficiari delle rivalutazioni di cui sopra, diminuendo le integrazioni a carico del Fondo in relazione agli aumenti delle pensioni - base.

Le Parti, in relazione a tali rivalutazioni, si incontreranno su richiesta di una di esse, per valutare la situazione delle pensioni contrattuali, ferma restando l'applicazione da parte del PREMUNGAS delle disposizioni del precedente comma.

Gli incrementi delle pensioni-base determinati dalle variazioni periodiche dell'indice ISTAT del costo della vita e dall'andamento della dinamica salariale, in quanto dovuti, si continuano ad applicare alle pensioni contrattuali PREMUNGAS.

Per i pensionati che hanno beneficiato di rivalutazioni delle pensioni -base disposti dalla legge n. 59/91 e dal D.L. n. 292/92, le pensioni contrattuali vengono aumentate dello stesso importo dei benefici di legge, allo scopo di non ridurre il livello delle integrazioni oggi in atto.

NORMA DI ATTUAZIONE

La variabilità delle pensioni integrative si fonda sui criteri stabiliti dalle norme della legge 3.6.75 n. 160 e successive modificazioni.

Art. 27 - Computo delle frazioni di anno di età e di iscrizione.

Per la determinazione degli anni di età e di iscrizione, quando risulti una frazione di anno, il periodo inferiore a 6 mesi è trascurato, quello eguale o superiore a 6 mesi è calcolato come anno intero.

Art. 28 - Pensione integrativa in caso di indennità 'una tantum' da parte della CPDEL.

Qualora il lavoratore maturi il diritto a pensione integrativa , mentre da parte della CPDEL alla quale è iscritto acquisisca un'indennità 'una tantum', il PREMUNGAS calcolerà la pensione integrativa sulla base dell'eventuale pensione dell'INPS e della rendita sull'eventuale residuo dell'indennità corrisposta dalla CPDEL .
Nel caso che il lavoratore percepisca la sola indennità 'una tantum' della CPDEL la pensione integrativa si calcolerà tenendo presente la rendita dell 'una tantum' predetta.

Art. 29 - Pensione integrativa in caso di particolari posizioni previdenziali .

Il lavoratore, qualora cessi dal servizio con diritto alla pensione contrattuale ma senza aver maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di legge , ha l'obbligo di proseguire, a proprie spese, l'assicurazione presso l'INPS, fino alla maturazione della pensione presso detto Ente , con le modalità previste per la prosecuzione volontaria.

Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma precedente soltanto i pensionati che rientrano nei casi contemplati dall'ultimo comma dell'art. 28.

Per avere diritto alle prestazioni il pensionato deve produrre la documentazione attestante la richiesta di prosecuzione volontaria nell'INPS, l'autorizzazione dell'ente predetto e i versamenti contributivi effettuati periodicamente.

Il PREMUNGAS corrisponderà la totale pensione contrattuale fino al raggiungimento del diritto alla pensione INPS: da tale momento in poi corrisponderà la sola integrazione .

Nel caso in cui il pensionato non provveda a dare tempestivo corso alla prosecuzione volontaria nei confronti dell'INPS a decorrere dalla data di cessazione dal servizio , oppure effettui versamenti di importo inferiore rispetto alla classe contributiva corrispondente agli obblighi di legge , il PREMUNGAS sospenderà l'erogazione delle prestazioni fino a quando l'interessato non avrà regolarizzato la propria posizione .

In caso di reimpiego con rapporto di lavoro a carattere continuativo , che determina il venir meno della contribuzione volontaria, il PREMUNGAS sospende l'erogazione delle prestazioni fino a quando non riprenderanno i versamenti dei contributi volontari .

Il pensionato interessato è tenuto a presentare tempestivamente domanda di pensione all 'INPS al raggiungimento dei requisiti necessari per averne diritto (pensione di anzianità, di vecchiaia, ecc.).

In ogni caso di inadempienza che determini la mancata erogazione o la decurtazione o comunque un minore importo rispetto alla pensione spettante in base alle norme di legge , il PREMUNGAS porterà in detrazione della pensione integrativa contrattuale un importo di pensione INPS pari a quello che il soggetto interessato avrebbe maturato ove avesse integralmente ottemperato alle disposizioni di legge .

Art. 30 - Ricorsi.

Tutte le controversie relative all'applicazione delle norme del presente allegato dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio di amministrazione , entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica della decisione presa dai Consiglieri delegati. Contro le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione gli interessati potranno ricorrere entro 3 mesi alle Federazioni delle aziende e dei lavoratori , le quali dovranno esprimere concorde giudizio pure entro 3 mesi. Trascorso quest'ultimo termine senza detto giudizio il ricorso si intenderà rigettato .

Art. 31 - Statuto del PREMUNGAS.

Le norme di cui agli artt. da 1 a 19 del presente allegato costituiscono lo statuto del PREMUNGAS .

Art. 31 - Statuto del PREMUNGAS.

Le norme di cui agli artt. da 1 a 19 del presente allegato costituiscono lo statuto del PREMUNGAS.
